

Una lettura pragmatica dei discorsi processuali*

Giovanni Acerboni ¹Alessandro Panunzi ²¹ L'ink Scrittura professionale, IULM² Università degli Studi di Firenze (Italia)

Abstract: In questo articolo, esaminiamo l'argomentazione, la sinteticità e la chiarezza degli scritti difensivi e delle sentenze dal punto di vista della pragmatica. L'argomentazione degli avvocati (retorica e razionale) produce la sentenza, che realizza il valore azionale degli scritti difensivi, secondo la Teoria degli atti linguistici (Austin). Il Principio di cooperazione e le massime conversazionali (Grice), e il Principio della pertinenza (Sperber e Wilson) rendono conto, invece, dei concetti di sinteticità e chiarezza. Con tali riferimenti, abbiamo esaminato innanzitutto le sentenze che sanzionano il fallimento della sinteticità e della chiarezza (requisiti generali degli atti processuali amministrativi e civili). In secondo luogo abbiamo esaminato un campione di testi dal punto di vista della chiarezza linguistica. Le sentenze mostrano che il fallimento della sinteticità produce la massima sanzione dell'inammissibilità a causa dell'insufficienza informativa, non della sovrabbondanza informativa, che produce al massimo la perdita o la compensazione delle spese. Al fallimento della chiarezza non corrispondono invece sanzioni, perché l'oscurità degli enunciati non è mai tale da impedire la comprensione. Abbiamo esaminato la chiarezza degli scritti difensivi, ma anche delle sentenze, secondo i criteri illustrati dalla norma UNI 11482:2013 sulla scrittura professionale. Poiché entrambi i tipi di testo risultano oscuri per lo stesso motivo, cioè che indulgono senza necessità in costruzioni sintattiche complesse (periodi lunghi, frequenza di incisi ecc.), i criteri della chiarezza sono invisibili ai giudici che, di conseguenza, non sanzionano l'effetto dell'oscurità, che è quello di perdere tempo a rileggere, che è ciò che l'obbligo di legge vorrebbe impedire.

Parole chiave: Pragmatica, Principi di cooperazione e di pertinenza, Sinteticità e chiarezza degli atti processuali, Stile degli atti processuali, Argomentazione degli scritti difensivi.

1 Cenni di pragmatica

In questo articolo, intendiamo osservare il discorso processuale con le lenti della pragmatica¹. In particolare ci concentriamo sugli scritti difensivi alla luce delle valutazioni di alcune sentenze che sanzionano la violazione degli obblighi di sinteticità e chiarezza introdotti dal Codice del Processo Amministrativo nel 2010 e dal Codice di Procedura Civile nel 2013.

✉ acerboni@scritturaprofessionale.it (Giovanni Acerboni); alessandro.panunzi@unifi.it (Alessandro Panunzi);
📍 (Giovanni Acerboni); (Alessandro Panunzi);

*I risultati di questo articolo sono stati presentati al Convegno interuniversitario "L'informazione e il diritto", 29-30-31 maggio 2024, Università Federico II, Orientale, Parthenope, Suor Orsola Benincasa, Napoli. Comitato scientifico: Prof. Francesco Romeo (Uni Federico II Napoli), Prof.ssa Vania Maffeo (Uni Federico II Napoli), Prof.ssa Roberta Montinaro (Università degli Studi L'Orientale di Napoli), Prof. Roberto Carleo (UNI Parthenope); Prof. Agostino De Caro (Uni Molise), Prof. Giuseppe Di Chiara (Uni Palermo), Prof.ssa Lucilla Gatt (Uni Suor Orsola Benincasa), Prof. Mariano Menna (Uni Campania).

1. S. LEVINSON, *La pragmatica*, Bologna, Il Mulino, 1983.

La pragmatica studia l'uso della lingua nel contesto, e si pone accanto alla sintassi, che studia le 'regole' per ben formare le frasi, e alla semantica, che studia il significato delle espressioni linguistiche.

Dal punto di vista sintattico, una frase è bene o male formata indipendentemente dal suo significato:

- (1) Il gatto corre sul cornicione (ben formata)
- (2) Il patto corre sul cornicione (ben formata).
- (3) Corre sul gatto cornicione il (mal formata).

Dal punto di vista semantico, una frase può essere sensata, come (1) che può essere vera o falsa, o insensata, come (2).

Dal punto di vista pragmatico, il significato dipende primariamente dall'intenzione di produrre un effetto sul destinatario e far sì che il destinatario riconosca quell'intenzione².

(4)

Contesto: la sala d'aspetto di un avvocato

A, appena entrato: Chi è l'ultimo?

B, entrato in precedenza: Io.

Se considerassimo i soli significati letterali, gli enunciati dei due parlanti non avrebbero senso: l'ultimo arrivato è *letteralmente* A. A non dovrebbe fare una domanda della quale conosce benissimo la risposta: è lui l'ultimo entrato. Allo stesso modo, B non dovrebbe dare quella risposta, ma dovrebbe rispondere «Tu». Nel contesto comunicativo dato, però, i due si intendono alla perfezione.

(4) mostra chiaramente come il contesto influenzi il linguaggio e come il linguaggio influenzi il contesto e realizzi una delle sue funzioni originarie: l'azionalità, per cui le parole servono a fare delle cose³. Seguendo l'esempio (4): A entrerà nello studio dell'avvocato quando B ne uscirà.

2 Pragmatica dei discorsi processuali

Contesto e azionalità caratterizzano tutte le comunicazioni professionali⁴ e, tra i vari discorsi giuridici, trovano la loro più esplicita rappresentazione nei discorsi processuali: le argomentazioni degli avvocati e la sentenza.

Per quanto si possa argomentare su tutto e sul suo contrario, il contesto processuale:

- esclude per legge e per deontologia forense l'argomentazione disonesta (in termini retorici, l'argomentazione sofisticata, composta da fallacie logiche e orientata all'inganno)
- suggerisce all'avvocato di argomentare, tra tutte le possibili linee difensive (tesi), quella che abbia più possibilità di risultare vincente.

Gli avvocati definiscono la linea difensiva scegliendo, tra gli stati di causa fissati definitivamente dal retore Ermagora di Temno nel II secolo a.C., quello che più ritengono vantaggioso per il proprio cliente. Semplificando molto, gli stati di causa sono:

1. L'attribuzione del fatto, cioè se il fatto sia stato commesso o no
2. La definizione del fatto, cioè se il fatto sia illecito o no, oppure se il fatto sia questo illecito e non quello
3. La qualificazione del fatto, cioè se esiste un buon diritto che giustifica la commissione del fatto
4. L'ambiguità di una disposizione, cioè la sua interpretabilità in sensi differenti

2. P. GRICE, *Logic and conversation*, in *The Logic of Grammar*, a cura di D. Davidson e G. Harman, Encino, CA, 1975, 64-75.

3. J. AUSTIN, *Come fare cose con le parole*, Brescia, Marietti, 1966.

4. G. ACERBONI, A. PANUNZI, *La scrittura professionale*, in *Comunicare ad arte per costruire contenuti e promuovere eventi*, a cura di B. Baldi, Bologna, Zanichelli, 2020, 221-236, e bibliografia riportata.

5. Il contrasto tra la lettera di un testo e l'intenzione dell'autore
6. Il conflitto tra disposizioni, cioè se esiste un contrasto tra disposizioni pertinenti al caso
7. Il reperimento di una norma in caso di lacuna normativa, che avviene ragionando su norme che regolano casi simili

È evidente che la scelta dello stato di causa genererà un'argomentazione del tutto diversa da quella che sarebbe generata da un altro stato di causa. È quindi evidente anche che lo scopo del discorso, diverso se non opposto tra i due avvocati, è, oltre che una scelta contestuale, una scelta opinabile, la scelta di un punto di vista.

Un punto di vista non può essere dimostrato con l'argomentazione logica tipica del discorso scientifico, che è valida in ogni circostanza, non può essere messa in discussione e non dipende dal destinatario.

Un punto di vista può essere solo sostenuto con l'argomentazione retorica in modo che il giudice lo consideri accettabile e preferibile rispetto al punto di vista contrario. Per Aristotele «il persuasivo è persuasivo per qualcuno»⁶: l'argomentazione retorica non può prescindere dal contesto e dal destinatario.

L'argomentazione ha lo scopo di produrre un effetto azionale sul giudice, che scrive quella sentenza. E la sentenza ha di fatto un effetto azionale sulle parti, ne modifica lo stato nel mondo.

Tra le due azionalità c'è però una differenza importante perché lo scritto difensivo e la sentenza hanno un diverso grado di operatività sul mondo⁷. L'azionalità degli scritti difensivi è potenziale, virtuale, perché il giudice accoglie una delle due argomentazioni, e nemmeno sempre. Invece, l'azionalità della sentenza è immediata: la condanna o l'assoluzione si materializzano alla mera pronuncia del dispositivo: la parola è diventata cosa, senza altro di mezzo.

3 Cooperazione e razionalità del discorso

Il discorso, cioè l'uso del linguaggio, è un comportamento che la pragmatica (in particolare Paul Grice) ritiene razionale, cooperativo e orientato a uno scopo. I discorsi processuali, soprattutto gli scritti difensivi, manifestano con chiarezza queste tre caratteristiche. Infatti, devono illustrare fatti e motivi, essere improntati a lealtà e probità, ed essere funzionali a stabilire la giustizia in tempi ragionevolmente brevi.

Più in particolare, la pragmatica mette l'accento sulla cooperazione e sulla razionalità dello scambio verbale. Cooperare ed essere razionali è una necessità, perché lo scopo che ogni interlocutore ha (l'avvocato di difendere il cliente, il giudice di esprimere un giudizio) deve essere accettato dall'altro. E così accade, indipendentemente da quale sarà poi la sentenza.

Cooperazione e razionalità sono regolate dal *Principio di cooperazione*, elaborato da Grice:

«Fornisci un contributo così come è richiesto, al momento opportuno, dagli scopi o dall'orientamento del discorso in cui si è impegnati».

Per seguire il *Principio*, occorre rispettare quattro regole che Grice chiama le Massime conversazionali:

1. Massima della quantità: dà un contributo informativo necessario, né più né meno
2. Massima della qualità: dà un contributo dimostrabile e ritenuto vero
3. Massima della relazione: dà un contributo pertinente
4. Massima del modo: sii perspicuo, evita oscurità di espressione, evita ambiguità, sii conciso, sii ordinato.

La prima massima richiede la selezione delle informazioni, cioè richiede che chi comunica trascelga tra tutto il dicibile pertinente solo ciò che è effettivamente utile affinché la conversazione vada a buon fine.

6. Aristotele, *Retorica*, 1356b 28-31.

7. Sugli atti linguistici si vedano anche J. R. SEARLE, *Atti linguistici: saggio di filosofia del linguaggio*, Torino, Boringhieri, 1976 e M. SBISÀ, *Linguaggio ragione interazione. Per una pragmatica degli atti linguistici*, Bologna, Il Mulino, 1989.

A questo proposito è essenziale ricordare la teoria della pertinenza di Sperber e Wilson⁸, secondo la quale gli esseri umani hanno sviluppato un sistema di selezione dell'informazione regolato da un principio cognitivo di pertinenza per cui solo le informazioni più pertinenti vengono elaborate, memorizzate, rielaborate. Ciò che è più pertinente è più efficiente dal punto di vista cognitivo, cioè garantisce un buon equilibrio tra il costo cognitivo di elaborazione dell'informazione e l'effetto cognitivo, il cambiamento che l'elaborazione dell'informazione produce.

Di qui il *Principio di pertinenza*: «ogni atto di comunicazione comunica l'assunzione della propria pertinenza ottimale». Quindi, ogni atto di comunicazione *ostenta* la propria pertinenza ottimale, manifesta l'*intenzione* di comunicare qualcosa e attiva negli interlocutori l'aspettativa che chi comunica stia comunicando le informazioni più pertinenti che può produrre, la sua pertinenza ottimale.

Il *Principio di cooperazione* e il *Principio di pertinenza* non sembrano essere molto rispettati nei discorsi processuali, altrimenti il Codice del Processo Amministrativo e il Codice Processuale Civile non avrebbero imposto alle parti e ai giudici i doveri della sinteticità e della chiarezza, fattori ritenuti decisivi per lo scopo di ridurre la durata dei processi.

4 La pragmatica nelle sentenze

Le sentenze che hanno sanzionato il fallimento della sinteticità e della chiarezza esemplificano chiaramente il discorso fin qui svolto.

Il fallimento della sinteticità viola la massima conversazionale della quantità in due modi opposti. Il primo è per insufficienza informativa, che produce l'inammissibilità dell'atto:

«La domanda va dichiarata inammissibile – nel rispetto dei canoni di chiarezza e sinteticità di cui all'art. 121 cpc e agli artt. 46 e 118 disp. att. cpc.- alla luce delle gravi lacune assertive che non consentono una adeguata delimitazione del petitum»¹⁰.

Il secondo è per sovrabbondanza informativa, che produce al massimo la perdita o la compensazione delle spese:

«vengono a volte riprodotti, con la tecnica del copia-incolla, parti di testo già esposte in punti diversi dello scritto (in tal senso, si vedano le - identiche - considerazioni introdotte dall'espressione "E' bene precisare che", riportate sia a pagina 69 che a pag. 129 del ricorso [...]; analogamente, interi passi riferiti alla descrizione della giornata del dott. -OMISSIS- del 19 marzo 2009, sono riportati sia a pag. 84 che a pag. 194 del medesimo ricorso [...]; a pag. 130, a pag. 239 e in altre parti del ricorso [...] viene incollata la medesima parte di testo relativa al giudizio di "ottimo"; e così via)»¹¹.

Il fallimento della sinteticità viola anche la massima conversazionale della relazione per la presenza di informazioni non pertinenti. Anche in questo caso la massima sanzione è la perdita o la compensazione delle spese:

- «presenza dei c.d. "motivi intrusi" e violazione del c.d. principio di autosufficienza»¹².
- «il ricorso risulta corredato da una molteplicità di riferimenti a fatti o elementi del tutto irrilevanti»¹³.

Il fallimento della chiarezza viola la massima del modo. L'oscurità non produce sanzioni. Invece, se insieme alla chiarezza viene a mancare anche la sinteticità, la sanzione massima è la perdita o la compensazione delle spese:

8. D. SPERBER, D. WILSON, *La pertinenza*, Milano, Anabasi, 1993.

10. Tribunale di Nola, 29 febbraio 2024, n. 514.

11. TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 17 settembre 2019, n. 2203.

12. Consiglio di Stato sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 280.

13. Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 15 marzo 2024, n. 243.

- «Ritiene altresì il collegio che parte attrice abbia notevolmente appesantito la causa con atti che, per lunghezza complessiva e dei singoli periodi, mancanza di linearità sintattica, ripetizione di argomenti, anacoluti, frasi interrotte prima della loro conclusione, grafica eccessivamente enfaticizzata, hanno violato il principio di sinteticità e chiarezza»¹⁴.
- «la congerie di argomentazioni di provenienza di entrambe le parti, e la loro non facile lettura in termini di chiarezza e sinteticità degli atti comporta la compensazione delle spese di lite»¹⁶.

5. Lo stile dei discorsi processuali

Da uno scritto difensivo¹⁷:

«Con decreto n. 1 del 3 ottobre 2011 della Giunta –che non risulta essere stato impugnato – la Regione Tale, in attuazione delle norme del D. lgs. XY che prevedevano la regolarizzazione delle derivazioni abusive di acqua e dei pozzi non denunciati, in applicazione della procedura prevista dalla L.R. YZ e dalla deliberazione della Giunta (n. 2 del 25.02.2004), emetteva alcune concessioni di derivazione delle acque sotterranee (doc. 16), tra cui quella a favore della Società Pesce Palla».

Crediamo che molti avvocati si possano riconoscere facilmente in questo stile:

- periodi lunghi (qui 77 parole);
- molti incisi e lunghi (qui 5 che contengono 47 parole, cioè il 61% del totale);
- un rapporto squilibrato tra complementi indiretti e verbi (qui 20 complementi indiretti, 4 verbi per un rapporto di 5 a 1. Si noti che la norma UNI sulla scrittura professionale raccomanda che il rapporto massimo sia di 4 a 1¹⁸).

Vediamo ora una sentenza:

«attesa la natura della controversia, tale memoria, fermo restando il numero massimo di caratteri, individuabile per la controversia in questione nel numero di 50.000, dovrà essere redatta su foglio A4 o sull'equivalente digitale di foglio A4, mediante caratteri di tipo corrente e di agevole lettura (ad es. Times New Roman, Courier, Garamond) e preferibilmente di dimensioni di 14 pt, con un'interlinea di 1,5 e margini orizzontali e verticali di cm. 2,5 (in alto, in basso, a sinistra e a destra della pagina, non sono consentite note a piè di pagina)».¹⁹

Lo stile del giudice non è dissimile dallo stile dell'avvocato:

- un periodo di 90 parole;
- 4 incisi con 43 parole su 90 = 47,7%;
- rapporto squilibrato tra complementi indiretti e verbi: 8 a 1.

L'esempio della Società Pesce Palla rispetterebbe la massima del modo se fosse scritto, per esempio, così:

«Non risulta impugnato il decreto con cui la Regione Tale ha emesso concessioni per la derivazione di acque sotterranee, compresa quella per la Società Pesce Palla».

Le informazioni che nella riformulazione abbiamo cancellato sopravvivono nelle note a piè di pagina, a cui nel testo si rimanda dopo “decreto”, e dopo “sotterranee”:

14. Tribunale di Firenze, 12 luglio 2023, n. 2143.

16. Corte di Appello di Firenze, 3 marzo 2023, n. 709.

17. L'esempio è tratto dal *Corpus dell'Italiano Professionale* (CITPRO) di Giovanni Acerboni. Ovviamente, non possiamo citare la fonte.

18. ENTE NAZIONALE DI NORMAZIONE UNI, norma 11482:2013, *Elementi strutturali e aspetti linguistici delle comunicazioni scritte delle organizzazioni* (store.uni.com/p/UNI21011931/uni-114822013-112397/UNI21011931_EIT).

19. Consiglio di Stato sez. I, 30 aprile 2019, n.1326.

«1. Il Decreto della Giunta n. 1, 3 ottobre 2011 attua il D. lgs. XY che regolarizza le derivazioni abusive di acqua e i pozzi non denunciati, applicando la procedura prevista dalla L.R. YZ e dalla deliberazione della Giunta n. 2, 25 febbraio 2004.

√2. Doc. 16».

Il rapporto squilibrato tra complementi indiretti e verbi è essenziale per l'analisi della sintassi, ma l'inciso non lo è. Infatti, la frase ospite non ha mai un legame sintattico con l'inciso e può dunque farne a meno senza danni per la sua tenuta sintattica (non è sempre vero il contrario: l'inciso ha talvolta un legame sintattico con la frase ospite)²¹. Non solo: questa caratteristica non è percepita né sanzionata come un errore sintattico.

L'inciso è molto più interessante dal punto di vista pragmatico.

Con l'inciso, l'autore crea deliberatamente un secondo piano del discorso, rispetto al primo piano della frase ospite, uno spazio in cui dire qualcosa su quello che sta scrivendo in primo piano. Per esempio, è chi scrive che stabilisce di esplicitare tra parentesi una sigla, supponendo che il lettore possa ignorarne il significato. L'inciso esprime dunque l'intenzione di commentare la frase ospite indipendentemente dal contenuto: è in se stesso un commento (la cosiddetta funzione meta-testuale dell'inciso).

Il contenuto esprime una seconda intenzione. Se la prima intenzione è commentare la frase ospite, la seconda è commentarla con quello specifico contenuto.

Stando al Corpus CITPRO e a una ricerca in corso di Giovanni Acerboni, questa seconda intenzione è autonoma e diversa da quella della frase ospite. Due esempi (grassetti nostri):

	Intenzione frase ospite	Intenzione inciso
Con decreto n. 1 del 3 ottobre 2011 della Giunta –che non risulta essere stato impugnato – la Regione Tale, [...] emetteva alcune concessioni di derivazione delle acque sotterranee	Informare su un provvedimento della Regione e sul relativo decreto	Sottolineare che il decreto non appare impugnato, senza prendere l'impegno di assicurarlo
In data 8 marzo 2012 – ben 5 mesi dopo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo - era recapitata in azienda una lettera in busta chiusa indirizzata al “Signor [...] (scritto difensivo)	Descrivere un fatto	Evidenziare che il fatto è avvenuto con grande ritardo

Come rivela la ricerca in corso, negli scritti difensivi gli incisi appaiono ogni 29,3 parole e contengono il 25,3% delle parole dell'atto. Nelle sentenze appaiono ogni 47,2 parole e contengono il 17,2% delle parole dell'atto.

Questa inusitata frequenza produce in primo luogo un eccesso di commenti che non giova all'argomentazione, specialmente a quella dell'avvocato, che appare troppo insistita. In secondo luogo, produce una continua frammentazione della sintassi che, con l'involontaria complicità di altri segni di punteggiatura, risulta spezzettata in brevissimi segmenti che interrompono sistematicamente la fluidità della lettura e della comprensione.

Due esempi (grassetti e corsivi nostri):

«benchè avesse conosciuto, **appena pochi mesi prima**, un'improvvisa, **quanto** - con il senno di poi - sospetta ascesa professionale [...]».

«[...] umiliazioni [...] che hanno seriamente influenzato le capacità della stessa di instaurare relazioni affettive con i terzi, **impedite**, *quest'ultime*, **in ogni modo**, dal marito che, **su questo piano**, si rivelava insicuro e possessivo più del necessario [...]».

21. Sull'inciso si vedano per esempio L. CIGNETTI, *L'inciso. Natura linguistica e funzioni testuali*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2011 e G. KALTENBÖCK, B. HEINE, T. KUTEVA, *On Thetical Grammar*, in “Studies in Language”, 2011, vol. 35, n. 4, 852-897.

Lo stile della sintassi, in qualsiasi ambito comunicativo, è frutto di una scelta. Nessun argomento ci impedisce di comporre periodi brevi, con un «minimo indispensabile»²² di incisi, molti verbi e pochi complementi indiretti. Le frasi troppo complesse costringono il giudice a rileggerle, perdendo tempo. Per ridurre la durata dei processi, bisognerebbe invece che il giudice potesse capire «a tutta prima»²³, «a semplice lettura»:

«va invece dichiarato inammissibile per intero stante il suo difetto di specificità e chiarezza, dato che anche in questo caso, a semplice lettura, risulta oscuro quali siano le critiche [...]»²⁵.

Per ottenere l'obiettivo, questo stile sintattico degli atti processuali è forse adatto a garantire solo la comprensione, non anche l'immediatezza della comprensione.

Massimo Montanari:

«Scopo dell'atto non sarebbe soltanto far capire i propri contenuti ma altresì farli capire con il minor impegno e la minor perdita di tempo possibili»²⁶.

Il discorso che stiamo conducendo ci permette di dire che la lingua degli atti processuali non ha le caratteristiche delle altre lingue speciali, i linguaggi tecnico-scientifici. Le lingue speciali si caratterizzano per un lessico tecnico ad alta specificità (o tecnicismi specifici), comprensibile solo agli specialisti. Comprendere una lingua speciale è possibile solo conoscendo la materia.

Rispetto alle altre lingue speciali, intravediamo tre paradossi della lingua degli atti processuali²⁷.

Il primo paradosso è che è difficilmente comprensibile agli stessi specialisti (se così non fosse, gli obblighi di sinteticità e chiarezza non sarebbero stati introdotti).

Il secondo paradosso è che le difficoltà di reciproca comprensione non sono dovute al lessico tecnico ma alle complessità della sintassi (se così non fosse, dovremmo ammettere che avvocati e giudici non conoscono a sufficienza la loro materia. Il che è palesemente assurdo).

Il terzo paradosso è che le complessità della sintassi degli scritti difensivi e delle sentenze sono le stesse.

Poiché sono le stesse, le complessità sono forse più percepite che ricondotte alla loro natura. Forse è per questo che le sentenze che sanzionano la violazione di sinteticità e chiarezza sono poche.

Dal 2018 al 2022 sono pervenuti all'insieme della Giustizia Amministrativa 294.902 ricorsi cioè 884.706 scritti difensivi, ipotizzando una media di tre a causa²⁸. Le sentenze che sanzionano la violazione di sinteticità e chiarezza sono solo una ventina²⁹.

Quanto al processo civile, è troppo presto per avere dati significativi, essendo il nuovo Codice di Procedura Civile entrato in vigore l'1 marzo 2023. Tuttavia, da quel giorno al momento in cui abbiamo esaminato le sentenze emesse (aprile 2024), le nuove cause sono 1.310.171, per un totale di oltre 10 milioni di scritti difensivi, ipotizzando dieci scritti a causa (cinque per parte). Ebbene, le sentenze emesse sono solo 114³⁰.

L'invisibilità dell'errore renderà inutile una legge che, da parte sua, non mette a disposizione dei giudici e degli avvocati uno strumento adatto a correlare l'efficacia dei loro atti con la riduzione della durata dei processi?

22. ENTE NAZIONALE DI NORMAZIONE UNI, cit.

23. Corte di Appello di Firenze, 12 febbraio 2024, n. 284.

25. Consiglio di Stato, sez. IV, 25 gennaio 23, n. 843.

26. M. MONTANARI, *Sul regime sanzionatorio applicabile alla violazione dei precetti di chiarezza e sinteticità degli atti processuali*, in *Chiari e sintetici. Come scrivere in maniera efficace gli atti processuali secondo gli esperti*, a cura di G. Gioia, Pacini Editore, Pisa, 2024, 24.

27. G. ACERBONI, *Sintesi e chiarezza degli atti processuali. Un contributo linguistico*, in *Chiari e sintetici. Come scrivere in maniera efficace gli atti processuali secondo gli esperti*, a cura di G. Gioia, Pacini Editore, Pisa, 2024, 81-99.

28. Consiglio di Stato, *Dati statistici*, www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/34230482/dati+statistici_cds_2023.pdf/590c2d5b-a202-5b7e-e1cb-eb5a35110bf6?t=1675160112000.

29. Nel sito PA, a cura dello Studio Legale Spallino, si veda il massimario *Sinteticità e chiarezza degli atti nel processo amministrativo: repertorio di giurisprudenza*, www.dirittopa.it/it/interventi/cpa/chiarezza-e-sinteticit-degli-atti-nel-processo-amministrativo/.

30. Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia: <https://bdp.giustizia.it/login>.

Massimo Montanari ritiene che «nulla sia veramente cambiato, con la codificazione dei principi di chiarezza e sinteticità degli atti processuali, rispetto al previgente ordinamento del ricorso per Cassazione»³¹.

Bibliografia

G. ACERBONI, *Sintesi e chiarezza degli atti processuali. Un contributo linguistico*, in *Chiari e sintetici. Come scrivere in maniera efficace gli atti processuali secondo gli esperti*, a cura di G. Gioia, Pacini Editore, Pisa, 2024, 81-99.

G. ACERBONI, A. PANUNZI, *La scrittura professionale*, in *Comunicare ad arte per costruire contenuti e promuovere eventi*, a cura di B. Baldi, Bologna, Zanichelli, 2020, 221-236.

ARISTOTELE, *Retorica*, 1356b 28-31.

J. AUSTIN, *Come fare cose con le parole*, Brescia, Marietti, 1966.

L. CIGNETTI, *L'inciso. Natura linguistica e funzioni testuali*, Edizioni dell'Orso, Alessandria, 2011.

ENTE NAZIONALE DI NORMAZIONE UNI, norma 11482:2013, *Elementi strutturali e aspetti linguistici delle comunicazioni scritte delle organizzazioni* (store.uni.com/p/UNI21011931/uni-114822013-112397/UNI21011931_EIT).

P. GRICE, *Logic and conversation*, in *The Logic of Grammar*, a cura di D. Davidson e G. Harman, Encino, CA, 1975, 64-75.

G. KALTENBÖCK, B. HEINE, T. KUTEVA, *On Thetical Grammar*, in "Studies in Language", 2011, vol. 35, n. 4, 852-897.

S. LEVINSON, *La pragmatica*, Bologna, Il Mulino, 1983.

M. MONTANARI, *Sul regime sanzionatorio applicabile alla violazione dei precetti di chiarezza e sinteticità degli atti processuali*, in *Chiari e sintetici. Come scrivere in maniera efficace gli atti processuali secondo gli esperti*, a cura di G. Gioia, Pacini Editore, Pisa, 2024, 24.

J. R. SEARLE, *Atti linguistici: saggio di filosofia del linguaggio*, Torino, Boringhieri, 1976.

M. SBISÀ, *Linguaggio ragione interazione. Per una pragmatica degli atti linguistici*, Bologna, Il Mulino, 1989.

D. SPERBER, D. WILSON, *La pertinenza*, Milano, Anabasi, 1993.

Sentenze e repertori

Banca Dati di Merito del Ministero della Giustizia: <https://bdp.giustizia.it/login>.

Consiglio di Stato, *Dati statistici*, www.giustizia-amministrativa.it/documents/20142/34230482/dati+statistici_cds_2023.pdf/590c2d5a202-5b7e-e1cb-eb5a35110bf6?t=1675160112000.

Consiglio di Stato sez. I, 30 aprile 2019, n.1326.

Consiglio di Stato sez. IV, 9 gennaio 2023, n. 280.

Consiglio di Stato, sez. IV, 25 gennaio 23, n. 843.

Corte di Appello di Firenze, 12 febbraio 2024, n. 284.

Corte di Appello di Firenze, 3 marzo 2023, n. 709.

PA, a cura dello Studio Legale Spallino, massimario *Sinteticità e chiarezza degli atti nel processo amministrativo: repertorio di giurisprudenza*, www.dirittopa.it/it/interventi/cpa/chiarezza-e-sinteticita-degli-atti-nel-processo-amministrativo/.

TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 17 settembre 2019, n. 2203.

31. M. MONTANARI, cit., 28.

Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, 15 marzo 2024, n. 243.

Tribunale di Firenze, 12 luglio 2023, n. 2143.

Tribunale di Nola, 29 febbraio 2024, n. 514.